

Sentenza del 1° febbraio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La disposizione dell'art. 1815 c.c., secondo la quale, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, è applicabile solo al caso di interessi corrispettivi.

Il criterio per determinare l'usurarietà del tasso di interesse è quello stabilito da Cass. SS. UU. n. 19597/2020; pertanto, se il tasso convenuto rispetta detto criterio, non potrà definirsi usurario, né potranno essere applicati altri criteri, tra cui il cosiddetto tasso T.E.MO., il quale non dignità giuridica (conf. Trib. Milano, 6.11.2020), trattandosi di riferimento sconosciuto alla normativa, sia primaria che regolamentare.

Principi espressi all'esito di due cause, riunite nel medesimo procedimento, nelle quali l'utilizzatore del contratto di leasing chiedeva dichiararsi la gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c. per usurarietà del tasso di interesse, mentre il locatore chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento, in conseguenza del mancato pagamento dei canoni.

[Sent. 01.02.2021Download](#)

Sentenza del 28 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Angelica Castellani

E' da escludersi l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di *leasing* immobiliare, laddove il testo negoziale contenga tutte le specifiche condizioni economiche praticate al rapporto, tra cui, in particolare: il valore di realizzazione del compendio immobiliare oggetto di *leasing*, la durata del rapporto, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero, la periodicità, la decorrenza e l'ammontare dei canoni, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto, il parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora, il tasso interno di attualizzazione e le singole spese.

L'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, in attuazione della delega conferitale dal legislatore del t.u.b., prevede che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo

complessivamente dovuto alla
scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito,
produrre
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento
del pagamento”;
pertanto, ricorrendo tali presupposti, è da escludersi
l'anatocismo in caso di
applicazione dell'interesse moratorio ad una rata già
comprensiva di interessi
e altri oneri.

La pretesa di conseguire, per il tramite della
declaratoria di nullità del saggio dell'interesse moratorio,
l'accertamento
della gratuità dell'intero rapporto è infondata, posto che, in
caso di
pattuzione di interessi moratori usurari, l'effetto
invalidante di cui al
secondo comma dell'art. 1815 c.c. rimarrebbe circoscritto a
detto onere e non potrebbe
estendersi alla pattuzione relativa all'interesse
corrispettivo.

*Principi espressi all'esito del giudizio
promosso dal concedente al fine di ottenere la risoluzione del
contratto di leasing per inadempimento
dell'utilizzatore.*

[Sent. 28.01.2021Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 180 – Giudice designato: Dott. Davide Scaffidi

Il TAEG – in via
generale previsto per i contratti stipulati con il consumatore
– è divenuto di
obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con
soggetti diversi dai
consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e
ridenominato indicatore
sintetico di costo – ISC) per effetto della Circolare 29
luglio 2009, ma in
nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti
di locazione
finanziaria: l'estensione è infatti dettata per *“i mutui, le
anticipazioni
bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri
finanziamenti” e le
aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al
dettaglio”,*
laddove il riferimento agli *“altri finanziamenti”* non può
intendersi
comprensivo del *leasing* finanziario.

Dalla difformità tra
tasso indicato e il tasso effettivamente applicato non
potrebbe mai derivare la
nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma
potrebbe, se del
caso, ravvisarsi (in caso di significativa difformità)
responsabilità civile
per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove
l'utilizzatore allegghi
e provi, ad esempio, che qualora il tasso *leasing* fosse stato

correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Nel caso in cui il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio alla legge, il medesimo è per definizione insuscettibile di ricadere nell'area di illiceità.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, nei confronti della società concedente con la quale la prima aveva concluso un contratto di leasing, al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione dei profili di invalidità del contratto e della dedotta violazione delle regole di correttezza da parte della concedente.

A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall'omessa indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso leasing pattuito e indicato, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo bot ex art. 117 T.U.B., nonché l'usurarietà del tasso di mora pattuito, da cui sarebbe derivata la gratuità del negozio ex art. 1815 c.c.

[Sent. 26.01.2021Download](#)

(Massime a cura di
Marika Lombardi)

Sentenza del 22 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il messaggio di posta elettronica (c.d. *e-mail*)
costituisce un documento elettronico che contiene la
rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
che, seppure privo
di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le
rappresentazioni
meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena
prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
prodotto non ne
disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (conf.
Cass. n.
11606/2018). Tale disconoscimento tuttavia deve essere chiaro,
circostanziato
ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di
elementi attestanti
la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta
(conf. Cass. n.
19155/2019).

I requisiti ai fini della protezione delle
informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a)
novità, in
quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero
agevolmente

accessibile da terzi; *b*) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; *c*) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

Il difetto di allegazione in punto di descrizione del *know-how* asseritamente sottratto è tale da precludere non soltanto la concessione della tutela ex art. 98 c.p.i., ma finanche la stessa identificazione delle informazioni riservate di cui si lamenta l'altrui sfruttamento.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.n.c. operante nel settore della carpenteria

meccanica nei confronti di una s.r.l. concorrente e dei due ex dipendenti, attuali soci e amministratori della società concorrente convenuta. In particolare, parte attrice lamentava la commissione a propri danni dei seguenti atti di concorrenza sleale: i) lo sfruttamento indebito di know-how tecnico (disegni e progetti) e commerciale (tempi, offerti, prezzi) da parte degli ex dipendenti, già assunti come impiegati tecnici, attuato mediante la sottrazione dei file contenuti nella casella aziendale dropbox, finalizzato ad agganciare la clientela dell'attrice; ii) lo sviamento di clientela, posto in essere in costanza di rapporto di lavoro. Alla luce delle suddette circostanze, la società attrice chiedeva l'inibitoria delle condotte anticoncorrenziali descritte, con fissazione di penale per l'eventuale violazione e pubblicazione del provvedimento, oltre che il risarcimento dei danni subiti.

[Sent. 22.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 gennaio 2021 –

Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. sono revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, se la curatela dimostra che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore e, laddove alla domanda di concordato preventivo sia seguita la dichiarazione di fallimento, l'art. 69 *bis*, comma 2, l.f. prevede la retrodatazione del termine iniziale di decorrenza del c.d. "periodo sospetto" al giorno della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Rappresentano circostanze che consentono di fondare l'accertamento della *scientia decoctionis* la mancanza di contestazioni da parte della debitrice circa l'esistenza dei crediti azionati, l'accettazione da parte della creditrice di pagamenti rateali del debito a fronte della disponibilità di un titolo giudiziale esecutivo, l'inadempimento della debitrice rispetto ai primi due piani di rientro accordati ed il pagamento del terzo piano di rientro mediante cambiali (conf. Cass. n. 24937/2007).

La prova della *scientia decoctionis* non è ricavabile dalla mera esistenza di esecuzioni individuali in quanto non soggette a forme pubblicitarie. Siffatta prova può essere raggiunta attraverso la dimostrazione della diffusione di notizie sulla situazione di dissesto in cui versa una società di rilevanti dimensioni in considerazione dell'elevatissimo numero di procedure esecutive incardinate tra gli operatori del settore territorialmente contigui (conf. Cass. n. 5256/2010).

Principi espressi in caso di accoglimento della domanda ex art 67 l.f., con la quale il fallimento ha agito per la revoca di

pagamenti eseguiti dalla società in bonis nel semestre anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo c.d. "con riserva" presentato dalla società poi fallita.

[Sent. 05.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza dell'1 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

L'interesse ad agire per la declaratoria di nullità di un titolo brevettuale altrui non può essere identificato in un mero interesse al rispetto della legalità di cui un qualsiasi soggetto si affermi titolare. Deve piuttosto ribadirsi che l'esperimento della domanda di nullità di una privativa industriale mira ad eliminare un titolo ostativo al libero esercizio dell'attività di impresa e, laddove esso sia effettivamente nullo, alla rimozione degli effetti ad esso connessi con la correlativa possibilità di condurre liberamente quella l'attività nel campo ricoperto dal titolo brevettuale dichiarato nullo (conf. Trib. Milano n. 10518/2015).

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., l'interesse ad agire non può essere costituito da un interesse di mero fatto, non assistito dai requisiti di concretezza ed attualità, che sono comunemente richiesti dall'ordinamento affinché possa ritenersi integrata l'apposita condizione, che

giustifica l'ammissibilità di una domanda di accertamento quale è per l'appunto la domanda di accertamento dell'invalidità di una privativa altrui.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., deve ritenersi che l'interesse ad agire difetta quando l'attore promuove un'azione soltanto al fine di scongiurare l'eventualità di ulteriori e futuri procedimenti e la domanda di nullità dei titoli brevettuali avanzata dall'attrice è sorretta esclusivamente da generiche ed astratte esigenze di certezza dei rapporti tra le due imprese, non ponendosi, in concreto, il problema di dover eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, in ordine alla portata di diritti e obblighi delle parti rispetto ai titoli brevettuali oggetto di censura.

Principi espressi dichiarando il difetto di interesse ad agire della società in relazione alle domande proposte volte alla declaratoria di nullità di due brevetti di titolarità della società convenuta e dei quali l'inventore era stato il legale rappresentante della prima. La società attrice, non avendo allegato possibili profili di interferenza potenziale tra i manufatti realizzati dalla stessa e l'oggetto dei brevetti della convenuta, non ha, conseguentemente, dimostrato come i diritti vantati sui titoli brevettuali potessero costituire un ostacolo attuale e concreto al libero esercizio della propria libertà imprenditoriale.

[Sent. 01.06.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Decreto del 3 dicembre 2020 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice estensore: Dott. Stefano Franchioni

Il credito vantato da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, quale gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con l. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a), è assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 (con collocazione in privilegio rispetto a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* c.c.) non solo nelle ipotesi di erogazione diretta del finanziamento ma anche qualora abbia prestato la garanzia (fideiussoria) prevista *ex lege* e la stessa sia stata escussa dall'ente di credito garantito a seguito dell'inadempimento del mutuatario e della conseguente revoca del mutuo da parte della banca. Ciò sulla base di un'interpretazione che valorizza la *ratio* fondante la richiamata previsione, che mira a recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive anche per procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle medesime (Cass. Civ. n. 14915/2019).

L'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale ai sensi del d.lgs. 123/1998 si apprezza, per qualità, in un tipo di rischio imprenditoriale non diverso da quello proprio della concessione dei mutui o comunque delle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle

somme medesime. Irrilevante si presenta la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario.

Al riconoscimento che gli interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia godono del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 non è di ostacolo la constatazione che di tale privilegio non viene a disporre il creditore che ha erogato il mutuo (ovverosia, la banca mutuataria) e che è avvantaggiato dalla garanzia. Non vi è infatti alcuna necessità – sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico – che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante: la posizione del creditore, cioè, non si pone come un medio logico inevitabile in proposito. Conformemente alla *regula iuris* dell'art. 2745 c.c., l'art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998 riconosce il privilegio in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita (per il credito che questa vanta verso il debitore principale), in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l'intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del d.lgs. n. 123/1998, le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive (Cass. Civ. n. 2664/2019; Cass. Civ. n. 8882/2020; Cass. Civ. n. 11122/2020).

L'art. 8-bis del d.l. 3/2015 (conv. in l. 33/2015), nel riconoscere il privilegio anche al diritto alle restituzioni spettanti ai terzi prestatori di garanzie, non va considerato nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa: si tratta

semplicemente di una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (Cass. Civ. n. 14915/2019).

Ai sensi dell'art. 2749 c.c. (richiamato dall'art. 54, comma 3, l. fall.), il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (ovvero, alla data del fallimento) e per quelli dell'anno precedente; trattandosi di privilegio generale, ai sensi dell'art. 54, comma 3, l.fall., il decorso degli interessi, nei limiti della misura legale, cesserà alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente. La misura legale, alla quale rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c. (Cass. Civ. n. 13458/2014; Cass. Civ. n. 16084/2012).

Principi espressi in un giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall'Agenzia delle Entrate, per conto di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale che, quale gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con l. 662/96 – art. 2, comma 100, lett. a) – aveva garantito per il 50% il finanziamento erogato da un intermediario bancario alla società fallita (all'epoca in bonis).

Il Tribunale, sulla scorta dei superiori principi e in riforma dell'originario provvedimento del Giudice Delegato, ha ammesso il credito in privilegio ex art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 123/1998, collocando in pari grado anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente nonché a quelli maturandi, nei limiti della misura legale, sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche solo parzialmente.

Decreto del 29 ottobre 2020 – Presidente: Dott. Gianluigi Canali – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Posto che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e che tale operazione consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo, va esclusa l'opponibilità alla procedura fallimentare del decreto ingiuntivo non munito, prima del fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della pronuncia di fallimento, eventualmente attestata dal cancelliere.

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.f.

Se pure si concedesse che i titolari di un diritto d'ipoteca sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito possano avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo, l'accertamento avrebbe comunque ad oggetto esclusivamente la validità ed efficacia della garanzia ipotecaria e la misura di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni gravati dall'ipoteca e non il credito del ricorrente ai fini della sua ammissione al passivo tra i creditori concorrenti.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di opposizione allo stato passivo in cui il creditore chiedeva il riconoscimento del privilegio ipotecario in mancanza di decreto ex art. 647 c.p.c. emesso in data anteriore al fallimento.

[Decr. 29.10.2020Download](#)

(Massime a cura di Giulia Ballerini)

Ordinanza del 21 ottobre 2020 – Giudice designato: Dott.ssa Alessia Busato

Anche lo storno di un solo dipendente è da considerarsi illecito allorché connotato dall'*animus nocendi* dello stornante oltre che dalla natura essenziale – cioè idonea ad avere ripercussioni traumatiche sull'organizzazione aziendale – dell'apporto lavorativo del dipendente stornato.

Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza di un trasferimento di un complesso di informazioni da parte di

un ex dipendente che, pur non costituendo un vero e proprio diritto di proprietà industriale, costituiscono un complesso strutturato e organizzato di dati cognitivi, che superino la normale capacità mnemonica ed esperienza del dipendente.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento cautelare nel quale la ricorrente chiedeva l'inibizione dell'attività dei resistenti consistente in concorrenza sleale, in particolare da sviamento della clientela con rivelazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. e storno di dipendenti.

[Ord. 21.10.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Ordinanza del 21 ottobre 2020 – Giudice designato: Dott.ssa Alessia Busato

La regola sulla ripartizione dell'onere della prova prevista dall'art. 121 c.p.i. opera all'evidenza anche nell'ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione.

Nell'ambito di un procedimento cautelare, pur con le peculiarità della cognizione sommaria propria di simili procedimenti, è sempre possibile eccepire la nullità del titolo.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento cautelare nel quale la ricorrente, previa descrizione ex art. 129 c.p.i. dell'attività di lavorazione dei prodotti svolti dalla resistente, chiedeva l'inibizione ex art. 131 c.p.i. delle

attività costituenti asserita violazione di un brevetto.

[Ord. 21.10.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)